



COMUNE DI CAPOTERRA

Provincia di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 21 del 23/06/2017

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DI CALPESTARE, SOGGIORNARE E BIVACCARE NELLE AIUOLE E AREE VERDI IN LOC. MADDALENA SPIAGGIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che l'Amministrazione Comunale nel corso di molti anni ha investito ingenti somme di denaro per bonificare piantumare, creare e manutentare una vasta area verde a ridosso dell'arenile creando dal nulla quello che oggi, nel suo complesso, è conosciuto come il Lido di Capoterra;

Considerato che attualmente tutto il verde pubblico creato è quotidianamente invaso da una moltitudine di persone che con comportamento incivile calpestano, bivaccano e soggiornano in detta area creando danni alle essenze arboree ed abbandonando rifiuti di ogni genere facendo un uso dell'area diverso da quello tale area può normalmente ospitare e sopportare;

Preso atto che spesso tutta l'area verde appare vandalizzata con alberi piegati, stracci, lattine e bottiglie sparpagliate dappertutto;

Ritenuto opportuno prescrivere norme comportamentali di divieto, idonee ad assicurare il decoro urbano e la prevenzione di condotte illecite, in applicazione di disposizioni normative e regolamenti vigenti;

Considerato che se detto uso ed occupazione selvaggia continuerà in futuro metterà a rischio la stessa sopravvivenza dell'area;

Considerato di dover intervenire a regolamentare la fruizione dell'area verde;

Visto gli artt. 7/Bis e art. 107 D.L.g.s. n°267/2000

Ordina

- * E' vietato calpestare, bivaccare, soggiornare, consumare pasti e bevande introdurre animali e svolgere qualsiasi tipo di attività in tutte le aree verdi che in Loc. Maddalena Spiaggia costituiscono il Lido di Capoterra;
- * E' esclusa dal divieto di calpestio solo la parte ospitante i giochi per bambini;

I contravventori saranno puniti ai sensi dell'art. 7/Bis del D.lgs. 267/2000 con una sanzione di euro 50.00

Demanda il Corpo di Polizia Locale e la locale Stazione dei Carabinieri, il controllo e la vigilanza sull'osservanza di quanto contenuto nella presente ordinanza.

I servizi tecnologici sono incaricati della disposizione di idonea segnaletica verticale.

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili:

ricorso al Prefetto entro 60 gg, ovvero

ricorso al Tar della Sardegna entro 60 gg, ovvero

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg, decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

Capoterra, lì 23/06/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Giorgio Lecca